



Città di Chioggia *città d'arte*

SETTORE P.d.T. - SERVIZIO AMBIENTE

Calle N. Marangoni

(tel. 041/5534046-041.5534036 – fax 041.5534036)

Resp. del Procedimento: Dott. Paolo Spagna

Resp. dell'Istruttoria: Dott. Paolo Spagna

Prot. n. 23007

Chioggia, 12 MAG. 2016

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI RUMORE EX DEL. C.C. n.132/2004.

BYBLO'S BEACH & C. s.n.c.

Viale Astoria, 1

Chioggia

e p.c. Spett.le AUSSL n.14 Chioggia

Via M. Marina

SOTTOMARINA di CHIOGGIA

PEC: asl14@pecveneto.it

AI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SEDE

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI

Vista la richiesta, prot. n. 21914 del 06/05/2016, presentata da Byblos Beach & c. s.n.c. con sede in Sottomarina viale Astoria, 1, (P.IVA 04340250275), tesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore previsti dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, per spettacoli musicali all'aperto da svolgersi in data 14/05/2016 e 28/05/2016, presso l'attività della società richiedente;

Vista, la documentazione allegata alla richiesta in questione, consistente nella documentazione di impatto acustico, dichiarazione e planimetria dei luoghi;

Preso atto che la richiesta prevede la deroga ai limiti di orario dalle ore 21.00 alle ore 03.00 del giorno successivo nei giorni 14 e 28 Maggio 2016;

Accertato che l'area oggetto della manifestazione ricade nella classe II del vigente "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia" del vigente "Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale di Chioggia", i cui limiti di rumorosità, in emissione, previsti dal DPCM 14 novembre 1997, in periodo diurno e notturno sono: per la Classe II, 50 dB(A) e 40 dB(A);

Vista la "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004;

Visto il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Visto l'art. 7, L.R. 10.5.1999, n. 21, "Norme in materia di inquinamento acustico", che prevede la possibilità di derogare ai limiti consentiti su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato;



Città di Chioggia *città d'arte*

atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul ente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile ocedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

AUTORIZZA

os Beach & c. s.n.c., a derogare ai limiti di rumorosità, così come previsto dalla "Disciplina attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, nei giorni 14 e 28 ggio 2016 dalle ore 23.00 alle ore 03.00 del giorno successivo, per degli spettacoli musicali aperto da svolgersi in data 14/05/2016 e 28/05/2016 che si svolgeranno in Sottomarina presso vità della società richiedente;

ri dagli orari indicati in premessa, oggetto di eventuale diversa autorizzazione, i limiti di rumore anno rispettare i valori indicati nella sotto riportata Tab. I

Tabella I

ti di rumorosità fissati mediante il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di oggia in base al DPCM 14 novembre 1997 (**in evidenza i limiti da rispettare**).

Classi	Valori limite di emissione Leq in dBA		Valori limite assoluti di immissione Leq in dBA		Valori di qualità Leq in dBA	
	diurno	notturno	diurno	notturno	diurno	notturno
Classe I	45	35	50	40	47	37
Classe II	50	40	55	45	52	42
Classe III	55	45	60	50	57	47
Classe IV	60	50	65	55	62	52
Classe V	65	55	70	60	67	57
Classe VI	65	65	70	70	70	70

tre, si

PRESCRIVE

comunque si faccia uso di ogni accorgimento tecnico possibile per limitare tali rumori, rrvando al Comune la facoltà di effettuare in ogni momento dei controlli fonometrici.

presente autorizzazione non comprende la deroga ai limiti di orario previsti dal Piano di ssificazione del territorio comunale, dal Codice Civile o da altri atti e/o Regolamenti comunali rispetto della quiete pubblica in quanto oggetto di richiesta ed eventuale separata



Città di Chioggia *città d'arte*

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne comunale nei casi di mancato rispetto di quanto sopra prescritto e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

In caso di mancato rispetto dei limiti temporali autorizzati, nonché dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente e dal Piano di Classificazione del territorio comunale, compito che con la presente viene demandato al Comando P.M. di Chioggia, i responsabili saranno deferiti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Inoltre,

DICHIARA

di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito web del Comune di Chioggia nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti", in adempimento del combinato disposto di cui all'art.23 del D.Lgs. 33/2013;

di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Funzionario Delegato
alle funzioni dirigenziali
(Dott. Paola Spagna)

